COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.1.2021
COM(2021) 6 final

2021/0002 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato congiunto UE-PTC[1] sul transito comune ("il comitato congiunto") in relazione alla prevista adozione di una decisione che modifica le appendici della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito[2] ("la convenzione").

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. La convenzione

La convenzione mira ad agevolare la circolazione delle merci tra l'Unione europea e i paesi terzi che sono parti contraenti della convenzione. Essa estende il regime di transito doganale dell'Unione[3] alle parti contraenti della convenzione diverse dall'Unione europea e stabilisce gli obblighi che incombono agli operatori commerciali e alle autorità doganali per le merci trasportate nel quadro di tale regime da una parte contraente a un'altra. Essa è entrata in vigore il 1° gennaio 1988.

L'Unione europea è parte contraente della convenzione. Le altre parti contraenti sono la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Macedonia del Nord, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Serbia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia. I paesi in questione sono indicati nella convenzione come paesi di transito comune.

2.2. Il comitato congiunto

Il compito del comitato congiunto è gestire la convenzione e garantirne la corretta applicazione. Il comitato, mediante decisione, adotta modifiche alle appendici della convenzione.

Le decisioni del comitato congiunto sono adottate di comune accordo[4] dalle parti contraenti, come stabilito dall'articolo 14, paragrafo 2, della convenzione.

2.3. L'atto previsto del comitato congiunto

All'inizio del 2021 il comitato congiunto dovrà adottare mediante procedura scritta una decisione relativa alla modifica delle appendici I e III della convenzione ("l'atto previsto").

Obiettivo dell'atto previsto è allineare la convenzione alle disposizioni relative al regime di transito e alla posizione doganale di merci unionali previste dal codice doganale dell'Unione ("CDU")[5] e dal relativo atto delegato e atto di esecuzione, nonché apportare le modifiche necessarie alle appendici della convenzione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione[6] e dell'adesione del Regno Unito alla convenzione secondo le indicazioni seguenti.

---

1 Paesi di transito comune.

2 GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

3 Articoli 226 e 227 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

4 Nessuna delle parti contraenti solleva obiezioni.

5 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

6 GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

L'articolo 311 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione[7] ("atto di esecuzione"), che riguarda la richiesta di trasferimento del recupero dell'obbligazione doganale, è stato modificato nel settembre 2019[8]. La modifica stabilisce le norme per la richiesta di trasferimento del recupero se l'autorità doganale di un paese che partecipa a un'operazione di transito ottiene prove che dimostrano che i fatti che hanno determinato l'insorgenza dell'obbligazione doganale si sono verificati nel proprio territorio. In questi casi tale autorità dovrebbe chiedere al paese di partenza di trasferirle la responsabilità di avviare il recupero. Il paese di partenza dovrebbe confermare entro un determinato periodo di tempo se accetta di trasferire all'autorità doganale richiedente la responsabilità di avviare il recupero. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 50 dell'appendice I della convenzione, che riprende l'articolo 311 dell'atto di esecuzione.

L'allegato 72-04 dell'atto di esecuzione, che descrive la procedura di continuità operativa per il transito unionale, è stato modificato ed è applicato dal 30 giugno 2020[9]. Per consentire una maggiore flessibilità nella procedura di continuità operativa nel transito e ridurre le formalità e i costi sostenuti dalle autorità doganali, la validità dei certificati di garanzia globale e dei certificati di esonero dalla garanzia su supporto cartaceo è stata prorogata. È opportuno modificare di conseguenza l'appendice I, articolo 79, e l'appendice I, allegato II, capo III, punto 19.3, della convenzione, che riprendono l'allegato 72-04, parte I, capo III, punto 19.3, dell'atto di esecuzione.

Quando il CDU cesserà di applicarsi al e nel Regno Unito, ad eccezione dell'Irlanda del Nord, il Regno Unito aderirà alla convenzione in quanto parte contraente distinta[10] e si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica[11]. La convenzione contiene riferimenti agli Stati membri dell'Unione europea, ai paesi di transito comune e ai codici paese corrispondenti. È pertanto necessario apportare le opportune modifiche all'appendice III della convenzione per operare una distinzione tra il Regno Unito e l'Irlanda del Nord e indicare che il CDU, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alla garanzia, si applica in Irlanda del Nord.

La posizione dell'Unione europea sul progetto di decisione del comitato congiunto in merito alle ulteriori modifiche della convenzione si basa su norme dell'Unione già approvate dal Consiglio (in particolare le disposizioni dell'atto delegato e dell'atto di esecuzione del codice doganale dell'Unione). Il contenuto relativo all'applicazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord è conforme a tale protocollo.

---

7 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

8 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1394 della Commissione, del 10 settembre 2019, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda talune norme relative alla sorveglianza per l'immissione in libera pratica e l'uscita dal territorio doganale dell'Unione (GU L 234 dell'11.9.2019, pag. 1).

9 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/893 della Commissione, del 29 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 206 del 30.6.2020, pag. 8).

10 Decisione n. 1/2018 del Comitato Congiunto UE-PTC, del 4 dicembre 2018, riguardo all'invito al Regno Unito ad aderire alla convenzione relativa ad un regime comune di transito [2018/1987] (GU L 317 del 14.12.2018, pag. 47).

11 GU L 29 del 31.1.2020, pag. 102.

L'atto previsto diventerà vincolante per le parti in conformità all'articolo 2 della decisione stessa, che stabilisce la sua entrata in vigore il giorno dell'adozione.

Le disposizioni relative alla validità dei certificati di garanzia globale e dei certificati di esonero dalla garanzia su supporto cartaceo dovrebbero applicarsi retroattivamente a decorrere dal 30 giugno 2020. È opportuno assicurare pari condizioni ai garanti ai sensi del diritto dell'Unione e della convenzione. La proroga del periodo di validità dei certificati è già in vigore a decorrere dal 30 giugno 2020 nella normativa doganale dell'Unione.

Le disposizioni relative all'applicazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord si applicheranno dal momento in cui il CDU cesserà di applicarsi al e nel Regno Unito, ad eccezione dell'Irlanda del Nord in cui il CDU continuerà ad applicarsi dopo tale data, e il Regno Unito aderirà alla convenzione in quanto parte contraente distinta.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione, le decisioni di modifica della convenzione devono essere attuate dalle parti contraenti in conformità alle rispettive legislazioni.

3. POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La proposta di posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione consiste nel modificare le appendici I e III della convenzione al fine di allinearle:

- alla normativa doganale dell'Unione che disciplina il regime di transito unionale e, in particolare, all'articolo 311 modificato dell'atto di esecuzione, che disciplina la richiesta di trasferimento del recupero dell'obbligazione doganale, e all'allegato 72-04 dell'atto di esecuzione per quanto riguarda la validità dei certificati di garanzia globale e dei certificati di esonero dalla garanzia su supporto cartaceo utilizzati nella procedura di continuità operativa;

- all'applicazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in particolare per operare una distinzione fra il Regno Unito e l'Irlanda del Nord, ove pertinente.

La posizione proposta è coerente con la politica commerciale comune.

Garantendo il pieno allineamento della convenzione alla vigente legislazione dell'Unione e creando così condizioni uniformi per l'attuazione coerente delle disposizioni relative al regime di transito unionale e al regime comune di transito, le modifiche della convenzione proposte comporterebbero vantaggi sostanziali e tangibili sia per gli operatori commerciali che per le amministrazioni doganali.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

L'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione stabilisce che il comitato congiunto UE-PTC adotta mediante decisione le modifiche alle appendici della convenzione.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato congiunto è un organo istituito da un accordo, ossia dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito.

La decisione che il comitato congiunto deve adottare costituisce un atto che ha effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, e dell'articolo 20 della convenzione.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale della convenzione.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui si assume una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

La finalità principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'obiettivo di garantire procedure efficienti di attraversamento delle frontiere per le merci. L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano pertanto la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve pertanto essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché l'atto del comitato congiunto è inteso a modificare la convenzione e le relative appendici, è opportuno che esso venga pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* successivamente alla sua adozione.

2021/0002 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) La convenzione relativa ad un regime comune di transito[12] ("la convenzione") è stata conclusa il 20 maggio 1987 fra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera ed è entrata in vigore il 1º gennaio 1988.

(2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione, il comitato congiunto istituito dalla convenzione adotta, mediante decisione, modifiche alle appendici della convenzione.

(3) All'inizio del 2021 il comitato congiunto dovrà adottare una decisione sulla modifica delle appendici I e III della convenzione.

(4) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato congiunto, poiché la decisione sulla modifica delle appendici I e III della convenzione sarà vincolante per l'Unione.

(5) L'articolo 311 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione[13] ("atto di esecuzione"), che riguarda la richiesta di trasferimento del recupero dell'obbligazione doganale, è stato modificato[14]. In conformità ai nuovi paragrafi 3 e 4, se l'autorità doganale di un paese che partecipa a un'operazione di transito ottiene prove che dimostrano che i fatti che hanno determinato l'insorgenza dell'obbligazione doganale si sono verificati nel proprio territorio, tale autorità dovrebbe chiedere al paese di partenza di trasferirle la responsabilità di avviare il recupero. Il paese di partenza dovrebbe confermare entro un determinato periodo di tempo se accetta di trasferire all'autorità doganale richiedente la responsabilità di avviare il recupero. È

[12] GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

[13] Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

[14] Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1394 della Commissione, del 10 settembre 2019, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda talune norme relative alla sorveglianza per l'immissione in libera pratica e l'uscita dal territorio doganale dell'Unione (GU L 234 dell'11.9.2019, pag. 1).

pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 50 dell'appendice I della convenzione, che riprende le disposizioni dell'articolo 311 dell'atto di esecuzione.

(6) L'allegato 72-04 dell'atto di esecuzione, che descrive la procedura di continuità operativa per il transito unionale, è stato modificato[15]. Per consentire una maggiore flessibilità nella procedura di continuità operativa nel transito e ridurre le formalità e i costi sostenuti dalle autorità doganali, la validità dei certificati di garanzia globale e dei certificati di esonero dalla garanzia su supporto cartaceo è stata prorogata. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'appendice I, articolo 79, e l'appendice I, allegato II, capo III, punto 19.3, della convenzione, che riprendono l'allegato 72-04, parte I, capo III, punto 19.3, dell'atto di esecuzione.

(7) Quando il CDU cesserà di applicarsi al e nel Regno Unito, ad eccezione dell'Irlanda del Nord, il Regno Unito aderirà alla convenzione in quanto parte contraente distinta[16] e si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica[17]. La convenzione contiene riferimenti ai nomi degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi di transito comune e ai codici paese corrispondenti. È pertanto necessario apportare le opportune modifiche all'appendice III della convenzione per precisare che il Regno Unito è un paese di transito comune e che il CDU, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alla garanzia, si applica in Irlanda del Nord,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella 33a riunione o in una riunione successiva del comitato congiunto, o mediante procedura scritta, con riguardo alle modifiche delle appendici della convenzione si basa sul progetto di decisione del comitato congiunto accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato congiunto possono concordare modifiche minori del progetto di decisione del comitato congiunto senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

[15] Regolamento di esecuzione (UE) 2020/893 della Commissione, del 29 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 206 del 30.6.2020, pag. 8).

[16] Decisione n. 1/2018 del Comitato Congiunto UE-PTC, del 4 dicembre 2018, riguardo all'invito al Regno Unito ad aderire alla convenzione relativa ad un regime comune di transito [2018/1987] (GU L 317 del 14.12.2018, pag. 47).

[17] GU L 29 del 31.1.2020, pag. 102.